



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2005 (23.05)  
(OR. en)**

**8842/1/05  
REV 1**

**LIMITE**

**COPEN 89  
EJN 32  
EUROJUST 32  
CATS 27**

**NOTA**

---

della:	Presidenza
al:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	6815/05 COPEN 42 + ADD 1; 7751/05 COPEN 65 EJN 22 EUROJUST 22 + ADD 1 + ADD 2 REV 1 + 8569/05 COPEN 82 EJN 27 EUROJUST 27 CATS 26
Oggetto:	Dibattito politico orientativo sulle questioni sollevate dalla relazione della Commissione, del 23 febbraio 2005, alla luce della valutazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri e sulle successive risposte degli Stati membri

---

1. Nella sessione del Consiglio del 24 febbraio si è tenuto un dibattito orientativo sul seguito da dare alle relazioni della Commissione relative al recepimento da parte degli Stati membri degli strumenti adottati in virtù del titolo VI del TUE. Si è concluso di sottoporre all'esame del Consiglio le relazioni più importanti sotto il profilo politico (da decidersi caso per caso) in vista di un dibattito politico.
2. Il presente documento è il primo a dar seguito a tale richiesta del Consiglio. Esso pone alcuni quesiti d'importanza politica emersi dall'esame e dalle correlate discussioni condotti sulle misure legislative adottate dagli Stati membri per recepire la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

3. La relazione della Commissione<sup>1</sup> sostanzia il parere generalmente condiviso secondo il quale l'attuazione del primo strumento sul reciproco riconoscimento ha avuto, sul piano pratico, un successo tangibile. Cita, ad esempio, il fatto che, pur nel rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata, la durata media d'esecuzione di una consegna è passata ora da 9 mesi, secondo la precedente procedura di estradizione, a soli 43 giorni con l'attuale sistema (la durata media scende ad appena 13 giorni se la persona acconsente alla sua consegna). È chiaro che questo fatto riveste già di per sé una grande importanza per l'amministrazione della giustizia e per le vittime di reato in generale. La Commissione ha constatato inoltre che al momento della relazione erano stati emessi oltre 2600 mandati, a conferma della notevole importanza pratica dello strumento.
4. Attualmente tutti gli Stati membri hanno recepito la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e la Commissione propone di trasmettere una nuova relazione sull'ultimo recepimento in una fase ulteriore.
5. Nonostante il successo osservato, i ministri potrebbero voler discutere alcuni dei quesiti sollevati dalla Commissione nella sua relazione, al fine di fornire una risposta politica e dare inizio ad un processo di riflessione comune su taluni temi.

#### **A. Motivo supplementare di rifiuto sulla base dei diritti fondamentali**

- Analisi della Commissione - La normativa di recepimento relativa all'articolo 1, paragrafo 3 (diritti fondamentali e fondamentali principi giuridici) e ai considerando 12 e 13 (discriminazione) varia nella sostanza. Alcuni Stati membri erano del parere che questi principi (sanciti in ogni caso dall'articolo 6 del TUE) esistessero indipendentemente dalla decisione quadro e non dovessero essere specificamente citati. Altri hanno recepito, del tutto o in parte, l'articolo 1, paragrafo 3 e/o i considerando 12 e 13 e/o hanno fatto riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

---

<sup>1</sup> Doc. 6815/05 COPEN 42.

- Risposte degli Stati membri - Alcuni Stati membri hanno ritenuto che, data la necessità di considerare l'articolo 1, paragrafo 3 come un motivo di rifiuto sulla base dei principi fondamentali previsti, il recepimento di tali diritti non potesse essere in contrasto con la decisione quadro. Altri hanno osservato che i considerando non possono essere invocati dall'autorità giudiziaria per esaminare la decisione quadro nel decidere l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e hanno pertanto ritenuto opportuno recepirli.
- Punti sui quali i ministri potrebbero chiedere un dibattito politico orientativo  
*Pur riconoscendo che gli Stati membri e le autorità giudiziarie sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali, è lecito chiedersi adesso se il modo in cui questi motivi di rifiuto sono stati recepiti nel diritto nazionale vada al di là dell'ambito di applicazione della decisione quadro. Sebbene l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione sia ovviamente tenuta a rifiutare di riconoscere ed eseguire un mandato d'arresto europeo che, prima facie, viola i diritti fondamentali, l'intenzione del legislatore UE, in virtù del principio di fiducia reciproca nei vari ordinamenti giuridici, era quella di concentrare il controllo giurisdizionale nello Stato emittente. Inoltre, un'attuazione ineguale della decisione quadro su questo punto potrebbe portare a discriminazioni nei confronti delle persone arrestate in forza di un mandato d'arresto europeo, secondo che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione debba controllare o no la coerenza del mandato con i diritti fondamentali. Inoltre, tale controllo potrebbe essere in contrasto con il principio di reciproco riconoscimento.*

## **B. Motivo supplementare di rifiuto sulla base di motivi politici**

- Analisi della Commissione - In sede di recepimento dei motivi obbligatori espressamente previsti all'articolo 3, sono stati introdotti motivi supplementari di rifiuto della consegna, ossia: 1) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per motivi politici o 2) se dopo la "consegna" la persona ricercata sarà perseguitata per motivi politici.

- Risposte degli Stati membri - Gli Stati membri interessati erano del parere che i motivi politici recepiti non fossero di per sé assimilabili ad un reato politico, ravvisando al riguardo una netta distinzione e considerando questa aggiunta necessaria per coprire casi di discriminazione politica.
- Punti sui quali i ministri potrebbero chiedere un dibattito politico orientativo  
*Riguardo a questo punto il quesito da porsi è se un motivo di non riconoscimento con riguardo ai motivi politici per l'emissione di un mandato d'arresto europeo esuli dalla decisione quadro.*

### **C. Designazione del ministero della giustizia quale autorità emittente/dell'esecuzione**

- Analisi della Commissione - La normativa di attuazione che designa un organo dello Stato quale autorità giudiziaria (emittente o dell'esecuzione) competente, seppur rientra nell'ambito delle disposizioni della decisione quadro, non ne è conforme allo spirito. L'articolo 6 non è improntato all'intento di abilitare i ministri della giustizia e i relativi funzionari alla consegna. Siffatta designazione, anche se conforme al diritto interno, cozza con il principio su cui si fonda il mandato di arresto europeo, segnatamente il contatto diretto tra autorità giudiziarie.
- Risposte degli Stati membri - Taluni Stati membri ritengono che, visti i vincoli relativi alle risorse, siffatta designazione sia razionale e anzi utile al rapido trattamento delle richieste di mandato di arresto europeo. Altri sono invece dell'opinione che, sebbene sia esplicitamente prevista la facoltà di effettuare siffatte designazioni, e sia pertanto correttamente recepita dalla decisione quadro, siano sorte questioni di trasparenza e che ciò non sia un passo adeguato. In pratica si è osservato che talune autorità centrali hanno assunto nell'esecuzione un ruolo più attivo della semplice agevolazione della trasmissione e sono state all'origine di richieste di ulteriori informazioni allo Stato emittente. Altri Stati membri hanno osservato che nel diritto interno il ministero della giustizia è considerato autorità giudiziaria.

- Punti su cui i ministri potrebbero chiedere un dibattito politico orientativo  
*Ci si chiede se un filtro percepito come governativo sia compatibile con lo spirito e la lettera del mandato di arresto europeo. Quest'ultimo è stato concepito come completamente giudiziario, con le conseguenti garanzie di indipendenza e libertà dell'apparato giudiziario dall'influenza politica.*

#### **D. Campo di applicazione ratione temporis della decisione quadro**

- Analisi della Commissione - Taluni Stati membri applicano disposizioni transitorie in violazione della decisione quadro. In tali casi la disposizione è stata applicata sia in qualità di Stato dell'esecuzione che in qualità di Stato emittente e/o la scadenza imperativa del 7 agosto 2002 è stata sostituita con una data più restrittiva, ossia il 1° novembre 2004, per trattare i reati, conformemente al sistema di estradizione preesistente.
- Risposte degli Stati membri - Gli Stati membri che hanno ottemperato alla decisione quadro ritengono di non poter eseguire (tranne in limitati esempi bilaterali), nei casi in cui le dichiarazioni richieste non sono state fatte o sono state fatte non correttamente, le richieste di estradizione ricevute dagli Stati membri non ottemperanti né di poter emettere una domanda di estradizione anziché un mandato di arresto europeo.
- Punti su cui i ministri potrebbero chiedere un dibattito politico orientativo  
*Il Consiglio può voler discutere come risolvere la questione dell'incompatibilità della legislazione di alcuni Stati membri e l'impossibilità di emettere o eseguire taluni mandati di arresto europei o domande di estradizione.*

## **E. Altre questioni**

*Si attende la relazione complementare della Commissione che riguarderà tutti gli Stati membri. Si ignora l'impatto concreto dei recepimenti successivi. Il Consiglio dovrebbe ritornare sull'argomento, se del caso, una volta che gli sarà stata trasmessa la relazione complementare della Commissione.*

## **6. Proposte**

- *La presidenza è consapevole delle discussioni sensibili affrontate a livello interno dagli Stati membri nel recepimento della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo e ritiene che questi siano riusciti ad attuare con successo questo primo strumento di riconoscimento reciproco. Il mandato di arresto europeo ha avuto un impatto immediato e positivo sulla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.*
  
- *Pertanto la presidenza propone al Consiglio di:*
  - *prendere atto della relazione della Commissione e delle relative risposte degli Stati membri;*
  - *discutere le questioni sollevate nel presente documento e impartire orientamenti;*
  - *prendere atto dell'eventuale necessità di discutere le conclusioni della relazione complementare della Commissione una volta che essa sarà stata messa a punto;*
  - *invitare la Commissione a riferirgli entro il giugno 2006 sulle iniziative assunte dagli Stati membri, in base agli orientamenti accolti dal Consiglio, allo scopo di migliorare la conformità del loro diritto interno alla decisione quadro nonché l'applicazione del mandato di arresto europeo. Nel redigere la relazione, la Commissione terrà conto delle informazioni fornite dagli Stati membri;*
  - *approvare lo svolgimento di una rapida valutazione pratica dell'applicazione del mandato di arresto europeo e delle relative procedure di consegna tra Stati membri (p.es. sulla base di dati statistici).*